

*Annullamento del diniego di conversione del permesso di
soggiorno per integrazione di minore in permesso per lavoro
subordinato*

Tribunale di Mantova, sez. I, 18 ottobre 2016. Est. Bernardi.

Immigrazione - Stranieri - Annullamento di decreto di diniego di conversione del permesso di soggiorno per integrazione di minore in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Giurisdizione del giudice ordinario - Insussistenza

Il giudice ordinario difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del decreto del Questore di diniego di conversione del permesso di soggiorno per integrazione di minore in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo tale tipologia di controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno - per motivi diversi da quelli familiari - costituiscono provvedimenti discrezionali e non vincolati, rispetto ai quali in capo allo straniero sussiste una posizione di interesse legittimo.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Giudice,
sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 14-10-2016 così provvede:

- letto il ricorso n. 3228/16 R.G. proposto, ex art 30 del d. lgs. 286/1998, da Z. H. (cittadino cinese nato a Z. -Cina- il 19-6-1981);

- rilevato che l'istante ha chiesto l'annullamento del decreto emesso dal Questore di Mantova in data 4-6-2015 Cat. Imm. /I° Sez./294/2015 con il quale era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per integrazione di minore in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con ordine di allontanamento di esso istante dal territorio italiano entro giorni 15;

- osservato che l'istante, dopo avere documentato di essere incensurato, ha affermato 1) di risiedere in Italia da molti anni come testimoniato dalla nascita nel territorio nazionale dei figli minori G. e G. rispettivamente di anni 9 e di anni 6 con i quali vive insieme alla compagna di vita; 2) che il rigetto della domanda formulata alla Questura trovava fondamento in un orientamento espresso dal Consiglio di Stato (v. sentenza n. 2783/2012) tutt'altro che consolidato; 3) che

l'allontanamento dal territorio nazionale pregiudicherebbe l'equilibrio del nucleo familiare nonché la crescita dei figli (come riconosciuto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto n. 650/13 del 22-1-2013 in esecuzione del quale gli era stato appunto concesso un permesso di soggiorno per anni due) tanto più in considerazione del fatto che solo egli provvederebbe al mantenimento dei figli e che il venir meno del titolo di soggiorno in capo a esso comporterebbe la revoca anche di quello rilasciato a favore dei figli minori;

- osservato che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi, ha sostenuto 4) che in relazione al ricorso sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo non rientrando la controversia nell'ambito di quelle regolate dall'art. 30 del d. lgs. 286/1998 e 5) che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito sia alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 31 d. lgs. 286/1998 sia in considerazione del fatto che l'istante non avrebbe provato di svolgere attività lavorativa; 5) che dalla sentenza n. 614/12 emessa dal T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia emergerebbe la pericolosità sociale dello Z.;

- osservato preliminarmente che oggetto di cognizione del presente procedimento concerne unicamente il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per integrazione di minore in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non potendosi prendere in considerazione il profilo attinente alla presunta pericolosità sociale dell'istante posto che tale elemento non è stato posto a fondamento del decreto del Questore laddove, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento dell'autorità amministrativa, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata ed assunta a presupposto del provvedimento sicché il diniego del rilascio non può essere confermato dal giudice per un diverso motivo non contestato (cfr. Cass. ord. 26-9-2008 n. 24271; Cass. 28-6-2002 n. 9499);

- ritenuto che questo giudice difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in quanto tale tipologia di controversia è riservata alla cognizione del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano 9-10-2012; T.A.R. Lombardia, Milano, 3 novembre 2009, n. 4945) atteso che il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno (per motivi diversi da quelli familiari rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario: cfr. Cass. S.U. 20-7-2011 n. 15868) costituiscono provvedimenti discrezionali e non vincolati, rispetto ai quali in capo allo straniero sussiste solo una posizione di interesse legittimo a fronte degli spazi di discrezionalità riconosciuti alla pubblica amministrazione (v. Cass. 4-9-2013 n. 20331), evidenziandosi che i motivi in concreto addotti a fondamento della domanda (riguardanti il mantenimento dell'unità del nucleo familiare) non possono incidere sulla natura del provvedimento amministrativo richiesto (il permesso di soggiorno per motivi di lavoro) stante la tipicità e nominatività dei singoli titoli di soggiorno, ciascuno dei quali è caratterizzato dal particolare contenuto e dalla funzione assegnatigli dalla p.a. in relazione allo schema tipico tassativo previsto dall'ordinamento (cfr. sul tema, in generale, Cass. 2-9-2005 n. 17697);

- considerato che, per effetto della decisione adottata, va revocato il provvedimento di sospensione dell'efficacia del decreto emesso dal Questore di Mantova in data 4-6-2015 Cat. Imm. /I° Sez./294/2015;

- ritenuto che, in considerazione delle ragioni della decisione e della vicenda umana implicata, le spese debbano essere integralmente compensate;

P.T.M.

- dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del decreto emesso dal Questore di Mantova in data 4-6-2015 Cat. Imm. /I° Sez./294/2015 essendo competente a conoscere della controversia il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia;

- revoca il decreto di sospensione dell'efficacia del predetto decreto emesso da questo giudice il 16-8-2016;

- compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, 18 ottobre 2016.

Il Cancelliere Il Giudice
dott. Mauro Bernardi